

STATUTO

**FANTISCRITTI VELA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE DI
COMUNITA' - IMPRESA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PISA PI VIA FIORENTINA 214

Numero REA: PI - 252717

Codice fiscale: 02464510508

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-01-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A Rep. N.1357 Racc. N.1182		
TITOLO I		
COSTITUZIONE - NORMATIVA - SEDE - DENOMINAZIONE - DURATA		
Art. 1		
(Costituzione, normativa, sede e denominazione)		
E' costituita, ai sensi della Legge n. 381/1991 e s.m.i.,		
della Legge Regionale Toscana n. 58/2018 e s.m.i., della Legge		
Regionale Toscana n. 73/2005 e s.m.i. e del Decreto		
Legislativo n. 112/2017 e s.m.i., con sede nel Comune di Pisa,		
la società cooperativa denominata "FANTISCRITTI VELA Società		
Cooperativa Sociale di Comunità - Impresa Sociale" che segue		
le regole della società a responsabilità limitata.		
La Cooperativa potrà istituire o sopprimere, con delibera		
dell'Organo Amministrativo, uffici periferici ed		
amministrativi in altre località, anche all'estero, purché non		
abbiano le caratteristiche di sedi secondarie, le quali se		
volute dovranno essere istituite con delibera dell'Assemblea.		
Art. 2		
(Durata)		
La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2070 e potrà		
essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea		
straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci		
dissenzienti.		
TITOLO II		
FINALITA' - SCOPO - OGGETTO		
Art. 3		

	(Finalità solidaristiche e scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge n.	
	381/1991 e agli artt. 4-6 della Legge Regionale Toscana n.	
	58/2018, non ha scopo di lucro e si propone finalità	
	solidaristiche per il perseguimento dell'interesse generale	
	della Comunità alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale e lavorativa delle persone svantaggiate di cui	
	all'art. 4 della Legge n. 381/1991, tramite la gestione in	
	forma integrata e il collegamento funzionale delle sue	
	articolazioni operative, al fine di favorire il miglioramento	
	delle condizioni economiche, sociali e professionali dei	
	propri soci, nonché promuovere l'avviamento al lavoro,	
	l'inserimento e la crescita professionale dei soci, in	
	particolare quelli svantaggiati, e dei lavoratori.	
	La Società si configura pertanto come cooperativa sociale a	
	scopo plurimo (c.d. 'cooperativa sociale a + b') sviluppando	
	fra i soci lo spirito mutualistico e solidaristico, seguendo	
	specificatamente le lett. a) e b), co. 1, art. 1 della L. n.	
	381/1991, le lett. a) e b), co. 4, art. 3 della L.R.T. n.	
	58/2018, nonché il co. 5, art. 3 della L.R.T. n. 58/2018	
	(svolgimento di attività di interesse generale di cui alle	
	lett. a), d), e), i), k), l), m), p) ed s), co. 1, art. 2 del	
	D.Lgs. n. 112/2017).	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 11-bis della L.R.T.	
	73/2005, intende valorizzare, anche attraverso la	
	- 2 -	

	partecipazione dei cittadini alla gestione di beni e servizi	
	collettivi, le risorse territoriali, le competenze, le	
	vocazioni e tradizioni culturali, nelle aree montane e interne	
	nonché nelle periferie urbane caratterizzate da minore	
	accessibilità sociale, economica e di mercato, che presentano	
	situazioni di rarefazione di servizi e marginalità sociali.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce. Questi	
	principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità,	
	l'impegno responsabile, l'equilibrio delle responsabilità	
	rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un rapporto con lo Stato e con le Istituzioni	
	pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli	
	interessi dei soci e lo sviluppo socioeconomico e culturale	
	della Comunità, coopera attivamente con altri enti	
	cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del	
	Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa, inoltre, si ispira ad una mutualità allargata,	
	alla solidarietà, ad un lavoro non basato sullo sfruttamento,	
	alla priorità dell'uomo sul denaro e sul profitto, nonché ai	
	seguenti principi:	
	- promozione ed effettiva realizzazione della centralità della	
	persona; superamento dell'approccio assistenzialista delle	
	persone svantaggiate, emarginate e povere, in modo che siano	
	- 3 -	

	considerate non solo soggetti d'assistenza, bensì soggetti	
	attivi; sviluppo delle potenzialità e delle capacità	
	specifiche di tutte le persone nella loro globalità;	
	realizzazione di interventi personalizzati secondo i bisogni	
	di ciascuno; riconoscimento delle persone svantaggiate per una	
	partecipazione alla vita sociale ed una cittadinanza attiva;	
	ricerca e rimozione delle cause che mantengono e creano	
	svantaggio ed emarginazione; sviluppo della Comunità di	
	referimento tramite azioni volte a favorire l'occupazione e	
	l'integrazione.	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche	
	per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma	
	associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori	
	condizioni economiche, sociali, etiche e professionali per i	
	soci lavoratori.	
	La Cooperativa intende realizzare il proprio scopo sociale e	
	le proprie finalità, anche mediante il coinvolgimento delle	
	risorse della Comunità, dei volontari, dei fruitori dei	
	servizi ed enti pubblici e privati, attuando in questo modo,	
	grazie all'apporto dei soci, l'autogestione responsabile	
	dell'impresa.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	A norma della Legge n. 142/2001, il socio lavoratore	
	- 4 -	

	stabilisce con la propria adesione o successivamente	
	all'instaurazione del rapporto sociale un ulteriore rapporto	
	di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi	
	altra forma - ivi compresi i rapporti di collaborazione non	
	occasionalmente - consentita dalla legislazione vigente, con cui	
	contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.	
	La Cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti	
	di cui all'art. 2513 del Codice Civile, cooperativa a	
	mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 111-septies delle	
	disposizioni di attuazione del Codice Civile.	
	La Cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici,	
	società, associazioni, consorzi, strumentalmente al	
	conseguimento dell'oggetto sociale e dello scopo mutualistico,	
	e nei limiti consentiti dalla Legge; essa può aderire ad	
	associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela	
	del movimento cooperativo.	
	Art. 4	
	(Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico, così come definito	
	all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi	
	dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come	
	oggetto diretto e/o in affidamento diretto, o in appalto, o in	
	convenzione, o in regime di accreditamento con Enti pubblici e	
	privati in genere, le seguenti attività, in conformità a	
	quanto previsto dalle lett. a) e b), co. 1, art. 1 della L. n.	
	- 5 -	

	381/1991, dalle lett. a) e b), co. 4, art. 3, L.R.T. n.	
	58/2018 e dal co. 5, art. 3, L.R.T. n. 58/2018:	
	a)interventi, servizi e prestazioni sociali, ai sensi	
	dell'art. 1, co. 1 e 2 della L. n. 328/2000 e s.m.i., della L.	
	104/1992 e s.m.i e della L. n. 112/2016 e s.m.i., anche con	
	l'utilizzazione di imbarcazioni a vela e motore; Nautica	
	sociale come definita dal DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2005,	
	n. 171, Art. 2-bis educazione, istruzione e formazione	
	professionale, ai sensi della L. n. 53/2003 e s.m.i.; in	
	particolare, progetti educativi a bordo di imbarcazione di	
	proprietà e/o in gestione anche temporanea e a terra, con	
	persone che vivono condizioni di disagio, persone con	
	disabilità fisica e/o mentale, disturbo psichiatrico, disagio	
	giovanile, misure alternative al carcere, persone colpite da	
	tumore, o altre malattie gravi o comunque persone in stato di	
	fragilità, anziani; progetti educativi in ambito ambientale	
	principalmente rivolti a giovani persone (inquinamento da	
	microplastiche, estinzione plancton, pulizia spiagge e mari);	
	campi solari in mare per minori ed adolescenti; attività	
	culturali di interesse sociale con finalità educativa; servizi	
	finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del	
	lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al co. 4, art. 2	
	del D.Lgs. n. 112/2017 e s.m.i.; formazione extra-scolastica,	
	finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al	
	successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo	
	- 6 -	

	ed al contrasto della povertà educativa; alloggio sociale e	
	ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo	
	diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali,	
	formativi o lavorativi; riqualificazione di beni pubblici	
	inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità	
	organizzata; ricostruzione del senso di comunità e del	
	perseguimento del bene comune, attivando e facilitando	
	processi partecipativi; come ad esempio la costituzione di	
	comunità energetiche con particolare attenzione alle aree	
	interne della Lunigiana, Garfagnana e dell'Arcipelago Toscano.	
	b) In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività	
	di cui alla precedente lett. a), la Cooperativa provvede alla	
	organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea	
	- delle seguenti attività ritenute opportune per l'inserimento	
	lavorativo dei lavoratori svantaggiati ai sensi della L. n.	
	383/1991:	
	- acquisto e gestione di imbarcazioni, natanti, unità da	
	diporto a vela e/o motore utilizzate sia per realizzare	
	progetti ad alto valore sociale e ambientale, che per essere	
	locate o noleggate a soci e terzi (charter nautico);	
	interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al	
	miglioramento delle condizioni dell'ambiente e	
	all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;	
	interventi di tutela e valorizzazione del paesaggio;	
	organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative;	
	- 7 -	

	organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse	
	sociale, culturale e religioso; che può prevedere la gestione	
	di strutture turistico ricettive (ostelli, rifugi, alberghi	
	diffusi); sia nella zone costiere, sia nelle aree montane;	
	porti, marine, rimessaggi, in modo partecipativo con la	
	comunità locale convegni, consulenza e accompagnamento alle	
	imprese, enti pubblici, gruppi, associazioni, cittadini su	
	gestione conflitto, comunicazione nonviolenta, dinamiche	
	relazionali nei gruppi di lavoro, narrazione di sé e dei	
	propri contesti territoriali, elementi di analisi	
	organizzativa.	
	Tali tematiche saranno sviluppate anche con il contributo di	
	consulenti e/o organizzazioni socie della società;	
	organizzazione e gestione di attività sportive	
	dilettantistiche; in particolare scuola vela e percorsi di	
	avvicinamento alla vela; microfinanza e microcredito, ai sensi	
	dell'art. 111 del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i.; manutenzione e	
	costruzione di imbarcazioni, falegnameria, elettricità,	
	riparazione scafi, rigging, motoristica e tutto ciò che	
	attiene ad un cantiere nautico; recupero e salvaguardia	
	antichi mestieri legati alle arti marinaresche attraverso	
	attivazioni di laboratori e di percorsi formativi; con	
	particolare attenzione all'avvio di microimprese che possano	
	facilitare il recupero e il riuso; l'attivazione di processi	
	di economia circolare legati al settore nautico; gestione	
	- 8 -	

	scuola pratica per Ufficiali di Coperta (Ufficiali del	
	Diporto); commercializzazione di prodotti legati alla nautica	
	(accessori, abbigliamento, imbarcazioni).	
	La Cooperativa nata sulla base di esperienze di lavoro dei	
	soci fondatori e per il raggiungimento degli scopi di cui	
	sopra, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà	
	aderire e/o integrarsi con altre organizzazioni che perseguono	
	finalità similari, per rendere più efficace la sua azione	
	anche se in forme diverse, e potrà usufruire di tutti i	
	contributi e agevolazioni fornite da ogni e qualsiasi Ente	
	Pubblico, sia nazionale che internazionale e/o privati.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa o affine o comunque collegata con quelle sopra	
	elencate, partecipare ad appalti sia pubblici che privati per	
	la gestione dei servizi e/o la cessione di beni facenti parte	
	dell'oggetto sociale, nonché compiere tutte le operazioni di	
	natura immobiliare, commerciale e finanziaria, compreso il	
	rilascio di fidejussioni e garanzie a favore di altre imprese	
	socie e le operazioni di equity crowdfunding secondo le norme	
	previste dalla Consob, utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I. (Associazioni Temporanee d'Impresa) o A.T.S.	
	(Associazioni Temporanee di Scopo), per lo svolgimento delle	
	- 9 -	

	attività previste nel presente Statuto. Potrà richiedere ed	
	utilizzare le risorse finanziarie disposte da organismi non	
	governativi, dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione,	
	dagli Enti locali, dalle zone socio-sanitarie o da organismi	
	pubblici o privati interessati allo sviluppo della	
	cooperazione. Potrà richiedere e accettare contributi e	
	finanziamenti per lo svolgimento ed il raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, in qualità di Impresa Sociale, ai sensi	
	del D.Lgs. n. 112/2017 e successive modifiche ed Ente del	
	Terzo settore ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e successive	
	modifiche.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere	
	partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con	
	apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	TITOLO III	
	- 10 -	

	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5	
	(Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla Legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:	
	- soci lavoratori, che per la loro capacità effettiva di	
	lavoro, attitudine e specializzazione, possono partecipare	
	direttamente alla Cooperativa e svolgere la loro attività	
	lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, e che	
	siano in possesso dei requisiti minimi richiesti per svolgere	
	attività intraprese dalla Cooperativa;	
	- soci fruitori, che godono, a vario titolo, direttamente o	
	indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa.	
	In relazione ad una persona svantaggiata coinvolta	
	direttamente, a vario titolo, nella vita stessa della	
	Cooperativa, sono ammessi alla categoria di soci fruitori, i	
	genitori della persona svantaggiata, gli affidatari, i tutori,	
	i responsabili della struttura d'accoglienza che accoglie la	
	persona svantaggiata, purché soddisfino il requisito della	
	convivenza.	
	Soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente,	
	esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi e per gli	
	effetti dell'art. 2, Legge n. 381/1991 e successive modifiche.	
	- 11 -	

	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche,	
	pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il	
	finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative	
	sociali, a norma dell'art. 11 della Legge n. 381/1991 e	
	successive modifiche.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli	
	inabilitati, i falliti non riabilitati.	
	I soci lavoratori, in particolare:	
	concorrono alla gestione dell'impresa sociale partecipando	
	alla formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione della stessa impresa;	
	partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle	
	decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	
	partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed	
	alle decisioni sulla loro destinazione;	
	mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche	
	in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché	
	alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la	
	Cooperativa stessa;	
	si impegnano a realizzare quanto riportato all'art. 3 del	
	- 12 -	

	presente Statuto, circa lo scopo mutualistico.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci,	
	in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	Possono essere ammessi come soci elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della Cooperativa.	
	Art. 6	
	(Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi del comma 3, dell'art. 2527, comma 3 del	
	codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	lavoratori, di cui alla lettera a) del precedente articolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci	
	lavoratori e soci fruitori comunque in possesso dei requisiti	
	di cui all'art. 5 del presente Statuto che intendano	
	completare la loro formazione o valutare in modo graduale il	
	proprio inserimento nella Cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale, nei limiti di Legge, viene fissata dall'Organo	
	amministrativo al momento dell'ammissione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale, hanno diritto di	
	- 13 -	

	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non possono rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis, del	
	Codice Civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente Statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno (3) tre	
	mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto	
	sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del	
	suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
	del presente statuto:	
	l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione (o	
	inserimento);	
	il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque	
	l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti	
	nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo	
	inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	- 14 -	

	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	amministrativo anche prima della scadenza del periodo di	
	formazione (o inserimento) fissato al momento della sua	
	ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio	
	appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il	
	diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti	
	ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente Statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura	
	dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei	
	soci lavoratori.	
	Art. 7	
	(Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo, domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita e codice fiscale;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	- 15 -	

	c) i motivi della richiesta e categoria di soci a cui si	
	chiede di essere iscritto;	
	d) l'ammontare della quota di capitale che propone di	
	sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né	
	superiore ai limiti di Legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice	
	civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi	
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere	
	le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale e il codice fiscale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	d) copia autentica della deliberazione dell'organo competente;	
	e) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	- 16 -	

	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo,	
	sul Libro dei Soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio di	
	esercizio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8	
	(Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla Legge e dallo	
	Statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	
	- 17 -	

	sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal Libro Soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa	
	comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla	
	Cooperativa.	
	Art. 9	
	(Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10	
	(Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso	
	per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la	
	- 18 -	

	Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in	
	dettaglio in apposito Regolamento;	
	d) cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa;	
	c) in ogni caso qualora vi sia il consenso dell'Organo	
	Amministrativo espresso dalla maggioranza dei suoi componenti.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla	
	Cooperativa. L'Organo Amministrativo deve esaminarla, entro 60	
	(sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo	
	Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto	
	sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e	
	Cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura	
	dell'esercizio in corso, se comunicato 3 (tre) mesi prima, e,	
	in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 11	
	(Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo,	
	- 19 -	

	oltre che nei casi previsti dalla Legge, nei confronti del	
	socio che:	
	- non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti	
	per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che	
	abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato	
	in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso	
	di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la	
	fruizione dei servizi; risulti gravemente inadempiente per le	
	obbligazioni che derivano dalla Legge, dallo Statuto, dai	
	Regolamenti o che riguardino il rapporto mutualistico, nonché	
	dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la	
	facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a 15 giorni per adeguarsi; previa	
	intimazione da parte dell'Organo Amministrativo, non adempia	
	entro 15 (quindici) giorni, al versamento del valore delle	
	quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla	
	Cooperativa a qualsiasi titolo; svolga o tenti di svolgere	
	attività in concorrenza con la Cooperativa; nell'esecuzione	
	del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure	
	commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare	
	la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari	
	ovvero per giusta causa o giustificato motivo; in qualunque	
	modo, anche nell'esecuzione del rapporto mutualistico, causi	
	- 20 -	

	significativi ed ingiusti danni materiali o d'immagine alla	
	società, ovvero fomenti dissidi o disordini tra gli altri soci	
	tali da compromettere gravemente il normale ed ordinato	
	svolgimento delle attività sociali.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto	
	di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del	
	socio del provvedimento di esclusione.	
	Art. 12	
	(Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena	
	di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro 30 (trenta) giorni dalla data di	
	comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13	
	(Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente	
	rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e,	
	comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente	
	versato e rivalutato.	
	- 21 -	

	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale	
	sociale.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 14	
	(Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al successivo art. 27, lett. c).	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi	
	dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.	
	In difetto di tale designazione si applicano i commi 2 e 3	
	dell'art. 2347, Codice Civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Cooperativa subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione dell'Organo Amministrativo che ne accerta	
	i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	- 22 -	

	precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione	
	ai sensi dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Cooperativa consenta la divisione. La	
	Cooperativa esprime il proprio apprezzamento con le modalità	
	previste dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	Art. 15	
	(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità	
	dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b),	
	c), d), e), f) e g), dovranno provvedere al risarcimento dei	
	- 23 -	

	danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	
	da apposito Regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	Regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del Codice Civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno	
	avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente	
	è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI VOLONTARI	
	Art. 16	
	(Soci volontari)	
	E' prevista la presenza di soci volontari che prestino la loro	
	attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute e documentate sulla scorta di	
	- 24 -	

	parametri stabiliti dalla Cooperativa stessa; è una categoria	
	di soci del tutto particolare poiché essi prestano la loro	
	opera ma non sono destinatari del servizio o dell'attività	
	della Cooperativa.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le	
	norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, a	
	eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli	
	infortuni sul lavoro e le malattie professionali.	
	Art. 17	
	(Limiti numerici)	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci della Cooperativa.	
	Art. 18	
	(Registro dei soci volontari)	
	Nell'ipotesi in cui la Cooperativa si avvalga dell'opera dei	
	soci volontari deve istituire un registro dei soci volontari	
	ai sensi e con le modalità dell'art. 2 della Legge 8 novembre	
	1991, n.381.	
	Art. 19	
	(Norme applicabili)	
	Per tutto quanto non espressamente previsto per questa figura	
	di soci si applicano le disposizioni statutarie previste per	
	la categoria dei soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	SOCI SOVVENTORI	
	- 25 -	

Art. 20		
(Soci sovventori)		
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del		
presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci		
sovventori, di cui all'art. 4 della L. n. 59/1992.		
Art. 21		
(Conferimento e quote dei soci sovventori)		
I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto		
denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da		
quote nominative trasferibili del valore minimo di €. 1.000,00		
(mille).		
I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per		
il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 25.		
Art. 22		
(Alienazione delle quote dei soci sovventori)		
Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea, le quote		
dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite		
esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.		
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato		
dal socio che intende trasferire le quote, l'Organo		
Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in		
mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.		
Art. 23		
(Deliberazione di emissione)		
L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve		
- 26 -		

	essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la	
	quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci	
	cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali, in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i	
	destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei	
	conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella	
	delibera di emissione.	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati	
	in assemblea.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite,	
	l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà	
	ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal	
	rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per	
	- 27 -	

	Legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al	
	rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci	
	cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce, altresì, i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	Art. 24	
	(Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito	
	dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del	
	precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	In caso di conferimento di bene mobile o immobile, al momento	
	del recesso o comunque dell'uscita dalla Cooperativa, verrà	
	effettuata la liquidazione delle quote sottoscritte, ma non la	
	restituzione del bene.	
	- 28 -	

	TITOLO VI	
	PATRIMONIO - BILANCIO - ESERCIZIO SOCIALE - RISTORNI	
	Art. 25	
	(Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai:	
	conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da	
	quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti	
	di Legge;	
	conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel	
	fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale, indivisibile, formata con gli utili e	
	con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci	
	receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per Legge o per Statuto.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante	
	la vita sociale né all'atto dello scioglimento della	
	Cooperativa.	
	Art. 26	
	(Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	- 29 -	

	volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa	
	fatto salvo il diritto di recesso.	
	Art. 27	
	(Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180	
	(centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio	
	consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa,	
	segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla	
	gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al	
	bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio, delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al	
	30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della Legge n. 59/1992, nella	
	misura prevista dalla legge medesima;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	- 30 -	

	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge n.	
	59/1992;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per Legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili.	
	Art. 28	
	(Ristorni)	
	L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno a favore dei soci cooperatori qualora lo consentano	
	le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	
	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in	
	nessun caso superare la misura del trenta per cento dei	
	trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'art. 3, co.	
	- 31 -	

	1 e 2, lett. a), della Legge n. 142/2001.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso, e secondo quanto previsto in apposito Regolamento da	
	approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma, del Codice	
	Civile e da predisporre a cura dell'Organo Amministrativo.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 29	
	(Organi)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo Amministrativo;	
	c) l'Organo di controllo, eventuale.	
	Art. 30	
	(Assemblea dei soci)	
	L'Assemblea viene convocata, dall'Organo Amministrativo, con	
	avviso contenente l'ordine del giorno, il	
	luogo, la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da	
	quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede	
	sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in	
	cui si trova la sede sociale, purché in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera	
	- 32 -	

	raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno	
	otto giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante	
	comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta	
	elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a	
	condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto	
	ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi	
	indicati all'articolo 27.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo	
	Amministrativo ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve	
	essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 30 giorni	
	dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal	
	Sindaco Unico o da tanti soci che rappresentino almeno un	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la	
	maggioranza degli Amministratori e il Sindaco, se nominato.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Art. 31	
	(Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	- 33 -	

	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori;	
	c) procede alla nomina e revoca dell'Organo Amministrativo;	
	d) procede all'eventuale nomina dell'Organo di controllo;	
	e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori ed all'Organo di controllo;	
	f) delibera di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale	
	determinato nell'atto costitutivo o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	g) provvede alle modifiche dello Statuto;	
	h) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 28 del presente statuto;	
	i) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	j) approva il regolamento interno di lavoro, così come	
	previsto dall'art. 6 della L. n.142/2001 e gli eventuali	
	regolamenti interni;	
	k) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e	
	dell'Organo di controllo;	
	l) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento	
	della liquidazione;	
	m) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli	
	argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che	
	- 34 -	

	rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua	
	approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente	
	punto g) deve essere redatto da un Notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi	
	indicati negli articoli 27 e 30.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli	
	Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	Art. 32	
	(Quorum costitutivi e deliberativi in Assemblea)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti	
	gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	- 35 -	

	L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati	
	in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati a	
	condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i	
	principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In	
	tal caso, è necessario che:	
	- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare	
	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare	
	e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al	
	soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi	
	assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli	
	intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e	
	alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del	
	giorno; ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano	
	indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video	
	collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti	
	possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto	
	verbalizzante.	
	E' consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza,	
	solo per l'approvazione del bilancio e la nomina degli	
	Amministratori; tale ipotesi verrà disciplinata con apposito	
	Regolamento.	
	Art. 33	
	- 36 -	

	(Verbale delle deliberazioni assembleari e votazioni)	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare del verbale	
	sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.	
	Il verbale deve indicare:	
	- la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato	
	l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da	
	ciascuno; le modalità ed il risultato delle votazioni; anche	
	per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti	
	o dissenzienti.	
	Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le	
	loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da	
	un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei	
	tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di	
	deposito o di pubblicazione.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Il voto segreto non è ammesso.	
	Art. 34	
	(Voto in Assemblea)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	- 37 -	

	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone	
	giuridiche potranno avere un massimo di un voto.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 23,	
	secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art.	
	2372 del codice civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due	
	soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Art. 35	
	(Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo	
	Amministrativo e, in sua assenza, dal Vice Presidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	- 38 -	

	redatto da un notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla	
	Legge.	
	Art. 36	
	(Amministrazione)	
	La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione composto da un numero dispari di Consiglieri	
	variabile da 3 (tre) a 11 (undici), eletti dall'Assemblea che	
	ne determina, di volta in volta, il numero. Questo elegge nel	
	suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione	
	è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone	
	indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Nella composizione del Consiglio si cercherà di garantire	
	l'equilibrio di genere.	
	Gli Amministratori restano in carica 3 (tre) esercizi e	
	possono essere rieletti.	
	Art. 37	
	(Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli	
	riservati all'Assemblea dalla Legge o dal presente Statuto.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'art. 2381 del Codice Civile, nonché di quanto previsto	
	- 39 -	

	dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Perlomeno ogni 120 giorni gli organi delegati devono riferire	
	agli Amministratori e all'organo di controllo, se esistente,	
	sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile	
	evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla	
	Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 38	
	(Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di 3 (tre) giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo	
	che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi (se nominati) ne	
	siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	- 40 -	

	carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di	
	mezzi di telecomunicazione.	
	In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le	
	seguenti condizioni:	
	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e	
	sottoscrizione del verbale;	
	2. che sia effettivamente possibile al Presidente della	
	riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla	
	discussione, intervenire in tempo reale durante la	
	trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,	
	nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta	
	nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure	
	trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la	
	sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	- 41 -	

	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende	
	approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi	
	presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri	
	Amministratori ed al Sindaco, se nominato, di ogni interesse	
	che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata	
	operazione della Società, precisandone la natura, i termini,	
	l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore	
	Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione,	
	investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 39	
	(Integrazione del Consiglio di Amministrazione)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.	
	2386 del Codice Civile, non ricorrendo tuttavia la necessità	
	di approvazione da parte del Sindaco qualora quest'ultimo non	
	sia nominato.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda	
	alla sostituzione dei mancanti gli Amministratori così	
	nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della	
	loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il	
	Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere	
	- 42 -	

	convocata d'urgenza dal Sindaco, se nominato, il quale può	
	compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del Sindaco l'assemblea può essere	
	convocata da ogni socio.	
	Art. 40	
	(Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli	
	Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato.	
	Spetta all'Organo Amministrativo, sentito il parere del	
	Sindaco, se nominato, determinare il compenso dovuto agli	
	Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 41	
	(Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in	
	giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai Consiglieri delegati, se nominati.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori	
	generali, Istitutori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, la cui	
	firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento	
	del Presidente.	
	- 43 -	

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 42

(Organo di controllo)

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un organo di controllo o un revisore legale dei conti.

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'art. 2409-bis c.c., è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato.

Si applica l'art. 2477 c.c. La presenza alle riunioni dell'organo di controllo quando costituito in forma collegiale può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al componente dell'organo di controllo

	incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente	
	gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	2. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla	
	discussione, intervenire in tempo reale durante la	
	trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,	
	nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta	
	nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il	
	componente dell'organo di controllo incaricato della	
	verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la	
	sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 43	
	(Clausola conciliativa)	
	Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente	
	insorgenti in rapporto al presente Statuto, purché relative a	
	diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo	
	di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura	
	di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente	
	competente con riferimento alla sede della Cooperativa, in	
	vigore alla data in cui la controversia è deferita alla	
	conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro	
	- 45 -	

	organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro	
	tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa	
	e concorde richiesta delle parti.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 44	
	(Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 45	
	(Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci	
	sovventori, eventualmente rivalutate e dei dividendi	
	deliberati e non ancora corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci	
	cooperatori, eventualmente rivalutate e dei dividendi	
	deliberati e non ancora corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge n. 59/1992.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 46	
	- 46 -	

	(Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti	
	interni, richiamati dal presente Statuto ovvero dalla	
	normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio	
	disciplinare il funzionamento della Cooperativa, e soprattutto	
	per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica.	
	In tutti i casi, i regolamenti verranno sottoposti	
	all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste	
	per le modifiche statutarie.	
	Art. 47	
	(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	In particolare, ai sensi dell'art. 2514 del Codice Civile, la	
	Cooperativa:	
	- non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	- 47 -	

	versato; non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; dovrà	
	devolvere, in casi di scioglimento della Cooperativa, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i	
	dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 48	
	(Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le	
	vigenti norme di Legge sulle società cooperative e, in	
	particolare, sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali	
	previste, rispettivamente, dalla Legge n. 381/1991 e s.m.i. e	
	dal D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i...	
	Per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del Codice	
	Civile riguardante la "disciplina delle società cooperative",	
	a norma dell'art. 2519 del medesimo Codice si applicano, in	
	quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità	
	limitata.	
	F.to Massimo Ronchieri	
	F.to Vanna Niccolai	
	F.to Monica Marchini	
	F.to Margherita Ascoli	
	F.to Vierucci Simone	
	- 48 -	

- 49 -

Copia su supporto informatico conforme al documento
originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs.
7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese,
nei termini per la registrazione.
Cascina, 11 Gennaio 2023